6

P E R

D. MARCANTONIO, E D. LUCIA CORRADO

NELLA G. C. DELLA VICARIA

Commissario dottissimo il Signor Giudice
D. GREGORIO LETIZIA.

Scrivano Calabrese.

(6) Citeni

J. M. J.

UN patto di ricompra, che derivando da solenne convenzione, lungi di esser vietato da legge veruna, è anzi protetto da una chiara giurisprudenza, poteva somministrare materia di disputa, e di contesa? D. Marcantonio, e D. Lucia Corrado, nostri clienti, a favor de' quali il patto stà scritto, si lusingavano ed a buona ragione che no. Ma D. Vincenzo Bruno non avendo coraggio di combattere il patto di fronte, ha saputo trovare indirettamente modo, e via, come renderl' oggetto di esame nel Tribunale. Egli attenendosi ad alcuni mal fondati argomenti, che abbellisce, ed adorna con istudiato giro di parole, e di raziocinj contorti, va dicendo, che la ricompra simulatamente, e per altrui uso si chiegga, e che in ogni caso siagli dovuta ragion di preferenza. I nostri clienti sostengono risolutamente, che le opposizioni del Bruno sono fantomi senza realità: che i suoi argomenti non reggono nel fatto, e nulla vagliono per legge, e che mal si contende ad essi l' esercizio di quel dritto di ricompra, che si riserbarono espressamente nell' atto della vendita. Ecco la causa che si offre a decidere alla G. C., Noi sosteniamo la ricompra. Noi difendiamo il buon dritto de' venditori. E' nostro l' incarico di mettere in veduta le loro ragioni. Tocca al Tribunale nell' atto che pronunzierà la sua decisione, valutarle con posatezza, e criterio; e perchè ciò avvenga, sta bene che l' affare si ponga al suo lume, e si premetta la storia de' fatti. Noi il faremo sì; indi verremo alle pruove, ed alla dimostrazione.

Fatto della Causa.

A maggio dell' anno 1804 D. Marcantonio Corrado di Lagonegro fu involto in una criminal processura, per la quale ebbe a soffrire infinite vicende, e traversie. Fu egli allora messo in arresto nelle carceri di Lagonegro. Ognuno intende a quali e quanti disagj e dispendj dovè soggiacere, onde venire a capo di far rilucere la sua innocenza, e scagionarsi dalla imputazione criminosa, che se gli era arrecata. In tal dolorosa posizione avendo egli bisogno di denaro, nè sapendo in altra guisa dar riparo a' suoi malanni, dispose vendere una vigna detta al *Piano* sita nel distretto di quella Città. D. Vincenzo Bruno volle colpire il momento per profittare della urgenza, in cui trovavasi D. Marcantonio. Quella vigna già da gran tempo formava l' oggetto de' suoi desiderj, e delle sue mire. Quindi benchè vaghezza somma di comprare egli avesse, finse allora con accorta sagacità lasciarsi pregare, e malgrado che il fondo valesse assai più, egli condiscese a comprarlo per duc. 223. 15., de' quali non pagò che soli 110., giacchè gli altri duc. 113 promise pagarli dopo l'anno. D. Marcantonio vedeva il negozio svantaggioso per lui, giacchè oltre al dispiacere che provava nel privarsi di un fondo a canto al paese, anzi contiguo alla sua abitazione, ed assai delizioso ed ameno, era ancora dolente, perchè astretto a venderlo per un prezzo sì vile. Egli non però sperava essere al caso di riaverlo. Ma dalla durezza del compratore appena potè ottenere il patto di retrovendita limitato tra il periodo di un solo anno, di che egli a suo malincuore dovè contentarsi nella sicura lusinga, che pur tra questo breve tempo terminate le sue traversie avesse potuto esercitar la ricompra. Tanto e non altro contenne il contratto di

vendita intercéduto tra D. Marcantonio Corrado, e D. Vincenzo Bruno, al quale contratto intervennero benanche D.Lucia Corrado, e D.Rachele Soria qual madre di D. Marianna sua figlia; ma riuscì al Bruno far aggiugnere al patto della ricompra un altro tutto indrizzato a suo favore, cioè che la ricompra avesse dovuto esercitarsi per proprio uso de' venditori, e non per altri, giacchè vendendosi ad altri, egli avesse dovuto godere la prelazione. I venditori non furono mai a giorno di tale patto di prelazione, che la condiscendenza del notaro a favore del compratore di suo talento v'intruse, ed aggiunse (1).

In ottobre dello stesso anno i venditori, a' quali interessava torre dalle mani del Bruno la vigna, il di cui valore sormontava i duc. 300, nulla sapendo di quel patto di prelazione, che la compiacenza del notaro avea intruso nell' istromento stipolato con Bruno, stimarono vendere la vigna istessa al Sacerdote D.Rocco Corrado loro stretto congiunto per duc. 300, che si promisero pagare a tal modo. Duc. 110 si obbligò D. Rocco soddisfarli al Bruno per tutto il mese di aprile dell' anno 1805, e pel dippiù accettò la delegazione di alcuni debiti de' venditori stessi (1). Or quì torna a proposito, che il Tribunale rifletta con quanta

A 2 in-

(1) Le parole che si leggono nell'istrumento sono le seguenti. *Con patto però espresso di potersela essa madre, e figli di Corrado, e Soria ricomprare la vigna suddetta fra lo spazio di un anno decorrendo da oggi sudetto giorno trenta maggio; e non altrimenti. Con patto ancora, che detta ricompra debba essere per loro proprio uso, e non per altri, con accordare come accordano la prelazione al detto signor Vincenzo, in caso mai si dovesse vendere liberamente, o ricomprare per altri, e non altrimenti: fol. 2. e 3.*

(1) *Fol.* 18. *e* 19.

ingenuità, e buona fede procederono i nostri clienti, i quali *palam*, e senz' alcun mistero fecero l'anzidetta vendita a favore di D. Rocco, convenendo espressamente, ed in termini netti, e precisi dover egli soddisfare duc. 110 a favore del Bruno. Or se i nostri clienti avessero avuta menoma notizia del patto di prelazione, e che la ricompra avesse dovuto esercitarsi per proprio uso, e non a vantaggio altrui, qual uomo fornito di picciola dose di senso comune avrebbe congegnato a quel modo la seconda vendita? Dovremmo supporre stupidi, ed insensati i nostri clienti ed il compratore istesso, se s' immaginasse, ch' essi ciò facendo avessero saputo quel patto nel modo, in cui il buon notajo seppe congegnarlo contro le idee de' venditori. Ma questo sia detto di volo, giacchè *non istis subsidiis, non defensoribus istis tempus eget*. Ripigliamo il corso della storia del fatto.

Appena riseppe ciò il Bruno, che stava alla veletta, stimò esser il primo ad aprire la scena del giudizio. Sicchè a 23. febbrajo dell' anno 1805. egli comparve nella G. C., ove con istanza espose aver preinteso, che la stessa vigna si era venduta a D. Rocco Corrado senza prima esercitarsi il patto della ricompra, ed in controvenzione di ciò ch' erasi convenuto, cioè che la ricompra dovea farsi per proprio uso. Quindi accusando di fraudolenta e collusiva la vendita anzidetta implorò ed ottenne ordini per non esser turbato dal possesso, e furono le provvisioni notificate a' venditori (1).

D. Rocco Corrado non eseguì il convenuto nell' istrumento, e specialmente non si brigò di soddisfare li ducati 110. nel tempo disegnato a D. Vincenzo Bruno. Quindi i nostri clienti procurarono per altra via riunire la somma de' ducati 110., che dovevano restituir-

(1) *Fol.* 1.

tuirsi al Bruno per l' esercizio della ricompra ; e seguentemente a' 14. maggio dello stesso anno 1805. essi s' indrizzarono nella stessa G. C., ove con istanza dichiararono voler far uso del dritto della ricompra espressamente a lor beneficio riserbata, facendo a tale uopo il deposito di que' duc. 110, che il Bruno avea pagati a conto del prezzo (1). A vista di tal dimanda furono spedite altre provisioni, che atteso il deposito anzidetto il Bruno avesse rilasciato il territorio a beneficio de' venditori, e furono tali ordini intimati al Bruno a' 18 maggio dell'anno 1805 (2). A questo giudizio si accoppiò ancora la novella dimanda, che D. Urbano Corrado risvegliò contro il Bruno, chiedendo l' esercizio del dritto del congruo sulla vendita fatta da D. Marcantonio, ed altri di Corrado a beneficio del Bruno medesimo, spiegando esser pronto pagare lo stesso prezzo (3). Fu intimata tal dimanda tanto al compratore Bruno, che a' venditori anzidetti. Tra la complicazione di queste moltiplici dimande, e giudizj introdotti in banche, e presso scrivani diversi, piacque al Bruno chiederne l' unione presso lo scrivano Calabrese, ed atteso lo stretto rapporto che avean tra loro facilmente l' ottenne.

Indi il Bruno con istanza di contrario impero si dolse del decreto, col quale erasi ordinato il rilascio del fondo, ed andò dicendo, che l' azione della ricompra conteneva una mera collusione, giacchè si ravvisava manifestamente, che i venditori non la esercitavano per proprio uso, ma sibbene per D. Rocco Corrado, al quale si era venduta la vigna anzidetta, ed in pruova di ciò si esibì l' istromento di tal vendita fatta a favore

(1) *Fol.* 10.
(2) *Fol.* 15.
(3) *Fol.* 28.

del secondo compratore (1). Per parte poi di D. Marcantonio, e D. Lucia Corrado si produsse supplica *ad finem confirmandi*, sostenendo che la vendita fatta a favore di D. Rocco era stata nulla dal suo nascere, e quando tale non fusse stata, si era risoluta ed estinta, dacchè non avea egli adempito la legge apposta nell' istromento, cioè di pagare i duc. 110 al Bruno per tutto il mese di aprile (2).

Varie cose si opposero a ciò per parte del Bruno, e specialmente insistè a dire, che siccome colla seconda vendita egli avea acquistato dritto di prelazione, non potevano i contraenti ricederne in suo danno, e pregiudizio. Quindi facendo deposito del compimento de' duc. 300 dimandò accordarsegli la prelazione (3). Propostosi dunque l'affare in S. C. a 18. settembre dello scorso anno 1805. fu profferito il seguente decreto. *Remissa est causa eidem M. C., quæ de justitia provideat super noviter deductis, & scripturis nuper exhibitis* (4). Indi spiegandosi dalla G. C. la provvidenza, fu impartito alla causa termine ordinario (5), il quale già trovasi compilato, e sulle pruove da entrambe le parti ammassate, e raccolte, è oggi al caso la G. C. di pronunziare la sua decisione. Noi a difesa de' venditori dimostreremo, che l'azion di ricompra da essi istituita è fornita di tutta la legittimità legale, e per rendere tal dimostrazione compiuta, con una analisi ragionata farem vedere, che le voci di prelazione, e di simulazione, che si oppongono dall' avversario per escludere la ricompra anzidetta, sono importune, ed estranee, nè

(1) *Fol.* 17.
(2) *Fol.* 21.
(3) *Fol.* 23. e 24.
(4) *Fol.* 42.
(5) *Fol.* 44.

nè possono affatto esser di ostacolo al dritto de' nostri clienti. Ecco ove ora intendiamo. Ecco il lavoro, a cui rivolgeremo le nostre cure.

Legittimità della ricompra chiesta da D. Marcantonio Corrado.

IL patto della ricompra enunziato, ed espresso in un pubblico, e solenne istromento, non può affatto recarsi in dubbio, nè l'avversario malgrado la sua coraggiosa franchezza si è ancora arrischiato a contenderla. Questo solenne patto forma il più fermo appoggio della dimanda de' nostri clienti, li quali nel vendere il fondo astretti dalle circostanze le più dolorose, a tal legge si determinarono a rilasciarlo per duc. 223., mentre il suo valore rimontava assai al di là de' duc. 300. Essi sulla certa lusinga di riaverlo, ebbero l'accorgimento di convenire tal patto di ricompra per andare incontro al discapito, che allora soffrivano per la tenuità del prezzo di quella vendita, figlia della più dura, e lagrimevole necessità. Il patto della tetrovendita non fu mai vietato, anzi è protetto e sostenuto da legge espressa (1). Esso è comune ed ovvio tra noi, ed i Tribunali gli danno la spedita esecuzione. Come adunque vorrebbe l'avversario sfuggire l'esecuzione di un patto giurato, e solenne, che ha la garanzia di una pubblica scrittura? Ecco in che modo egli adorna la sua posizione. Voi (egli dice) avete venduto cotesto fondo al Sacerdote D. Rocco Corrado. Quindi a me nasce ragion di prelazione, giacchè tal dritto a me accordaste nell'atto della primiera vendita, e se voi chiedete ora l'esercizio della ricompra, spiegate con questo la vostra idea risoluta, e decisa di volerla non già a vantaggio vostro,

(1) *L. 2. C. de pactis inter emptor. & vendit.*

stro, ma per comodo del novello compratore, cui voi intendete giovare. Or se ciò vi è disdetto dall' istromento, ove sta convenuto dovervi valere del dritto della ricompra unicamente per proprio uso, non già a vantaggio altrui, la vostra azione incontra l'ostacolo della chiara convenzione. Ecco tutto l'appoggio della contraria difesa. Ecco ove in ultima analisi va a restringersi tutto quello che si dice, e si allega dall'avversario. Egli oppone voci di prelazione, e di simulazione; e noi l'una e l'altra escluderemo colla seguente dimostrazione.

Si esclude la dimanda della prelazione.

NOn ci è via più conducente, e sicura per lo scuovrimento del vero, e per risolvere le più intralciate questioni, quanto il ricorrere alle definizioni, che contengono le idee chiaro-distinte delle cose. Che è mai la prelazione? Ella va definita a tal modo: *Prælatio est jus emendi, vel habendi rem alteri venditam, aut alio æquivalenti titulo datam pro æquali pretio, & cum eisdem pactis, & conditionibus intra tempus a lege definitum* (1). In somma il dritto di prelazione consiste nella facoltà di sostituire la propria persona in vece del compratore, soggettandosi a tutte le condizioni, leggi, e patti, che nella vendita fatta con altri si sono stabiliti. Posto ciò ne risulta per sicura conseguenza, che colui, il quale esercita la prelazione, non può acquistar dritto maggiore di quel che siesi trasferito all'altro compratore. Le cose restan le stesse. Il contratto resta nel suo essere nativo. Se non che la persona del compratore si cambia, giacchè colui che esercita la prelazione ne pren-

(1) *Corradin. de iure prælat. quæst. I. num.* 1.

prende il posto, e le veci (1). Se dunque egli è così, come un sicuro filo d'idee, ed un dritto ragionare ci convince, non è da contendere, che ogni qualvolta la vendita fatta sia nulla o dal suo nascere, o *ex post facto*, non vi è più prelazione, e cessa ogni ragione di chiederla. Da tali principj di soda, e rischiarata giurisprudenza i dottori delle vecchie, e nuove scuole costantemente affermarono, che laddove nulla, ed invalida sia la vendita per qualunque ostacolo legale, che incontri, non si può più dimandare la prelazione da qualunque dritto emanasse. Il rinomato Paolo di Castro, nelle di cui opere malgrado la barbarie de' tempi, traluce il buon senso, ed il discernimento, ebbela per una indubitata teoria. Chiaramente egli dice, che se mai la vendita fosse nulla, o perchè fatta da un pupillo, o per qualunque altro legale ostacolo, di tal che non producesse traslazione di dominio al compratore, in tal caso non varrebbe più il dritto di ritratto, o prelazione, la quale non può aver luogo, se non che in una vendita valida atta a trasferire il dominio al compratore. Così al proposito scrive il valentuomo. *Et idem dicendum est, si alia ratione venditio fuisset nulla, puta facta a pupillo, vel minore contra dispositionem iuris communis, vel municipalis, quia tunc pro non facta habetur, & appellatione venditionis factæ a statuto non continetur, quia per eam non fieret alienatio, nec dominium recederet a venditore, unde si agnatus, vel vicinus admitterentur, auferrent eam venditori, non emptori, sed statutum vult, quod auferant ab emptore, igitur non potest locum habere, nisi in vera, & valida venditio-*

(1) *Prælationem petens subrogatur in locum primi emtoris, ac si ipse ab initio emisset, & instrumentum ejus nomine stipulatum fuisset.* Corradin. de iure prælat. quæst. V. num. I.

tione, per quam transit in emptorem (1).

Simili idee spiegò il Tiraquello (2), ed il Cepolla (3) ed il nostro dottissimo Reggente Capecelatro ebbe ciò per una dottrina acclamata nel foro, scrivendo così: *Jus protomiseos non habet locum in venditione nulla* (4), e sulle steste idee il Corradino che scrisse ampio trattato *de jure prælationis*, afferma: *jus prælationis tunc demum datur, si venditio valida sit* (5).

Ciò premesso è uopo esaminare quanto vaglia la vendita fatta a favore di D. Rocco Corrado. Non vi è dubbio, che il contratto di vendita è diretto a trasferire il dominio della roba a beneficio del compratore, tantocchè la vendita della roba aliena non vale, e non regge. Egli è vero che sia sufficiente per lo valore della vendita *tradere vacuam rei possessionem*, benchè la roba appartenga ad altri, ma egli è vero altresì, che la vendita fatta a D. Rocco Corrado nemmeno questo effetto potea produrre, giacchè il fondo lungi di essere vuoto di possessore, era come lo sta tuttavia nelle mani dell'avversario D. Vincenzo Bruno, che oggi fa aspra, e fervida contesa. Or che razza mai di vendita è questa? Un contratto che non produce traslazion di dominio, giacchè la roba trovavasi già dianzi venduta al Bruno; una vendita che non produce l'effetto di trasferire al compratore il possesso vuoto della roba, può mai andare annoverata nel ruolo di que' contratti, che sien forniti di tutta la legittimità legale (6)?

Fu

(1) *Castrens. Cons.* 74. *num.* 1. *in fin. Vol.* 2.
(2) *Tiraq. de utroq. retract. glos.* 2. §. 2. *n.* 3.
(3) *Cepoll. in Cons. Civil.* 44.
(4) *Capyciuslatr. Consult.* 28. *num.* 17.
(5) *Corradin. de jur. prælat. quæst.* 1. *n.* 2. *in fin.*
(6) E' netto e decisivo su di ciò il testo della l. 2. & l. 3.

Fu quello adunque un contratto efimero, vano, ed elusorio. Fu un fantomo senza realità. Fu uno svolazzo di fantasia, che lungi di produrre effetto reale restò nella classe de' sogni, e delle chimere. Qual prelazione adunque può sperimentare il nostro avversario? Qual ragionevole giurisprudenza potrà mai proteggere i suoi ingiusti desiderj sulla chiesta prelazione?

Ma vi è dippiù. Si figuri pur valida, e sussistente nel suo principio la vendita, nemmeno questa finzione gioverebbe all'avversario. Imperciocchè la vendita anche *ex post facto* sarebbe divenuta invalida, e quindi anche per questo sarebbe svanita la prelazione. Tra le cose convenute nell'istrumento stipolato con D. Rocco Corrado, vi fu, che se egli per tutto il mese di Aprile 1803.

---

l. 3. §. 1. D. *de actione emti*. Quindi sulle idee della giurisprudenza il Vinnio ragiona così (*Partit. Jur. lib. 2. cap. XV.*): *Constat in hoc contractu duos obligari, venditorem emtori, & emtorem venditori. Eorum quæ a venditore pro natura obligationis præstantur tria sunt genera: quædam sunt in ipsa re, quædam in commodis rei, quædam in stipulationibus a venditore exigendis ad securitatem emtoris. In primo genere sunt hæ præstationes quatuor: ut rem tradat, ut traditam emtori habere liceat . . . . . Tradere non est simpliciter in manu tradere, seu deducere emtorem in nudam rei detentionem, sed tradere rei possessionem vacuam, id est liberam ab omnibus aliis possessoribus, & detentoribus justis . . . . . Secundum est, ut ita tradat, ut eam retinere, & habere emptor perpetuo possit &c. &c.* Come potrebbe adunque essere valida la vendita di roba, che non appartiene al venditore, e mentre egli non è al caso di trasferire al compratore il possesso vacuo della cosa venduta, che è un obbligo insito, e nativo a tale contratto, senza di che si rende elusorio, ed inutile?

1803. non avesse pagati duc. 110. a D. Vincenzo Bruno, la vendita si avesse per risoluta, ed estinta. D. Rocco Corrado a questa legge non ha adempito. Dunque *commissa est stipulatio*. Si è verificato il caso della nullità: La vendita quando pur avesse avuto il suo essere, sarebbe anche per questo riguardo ritornata al suo nulla.

Riflette saggiamente l' Alciato (1), che quantevolte non si osserva un patto espressamente voluto, e richiesto da' contraenti, e che riguarda la molla principale della convenzione, tale mancanza è la più giusta, e ragionevole causa di ricedere dall' intero contratto. Or la legge convenuta di dover D. Rocco soddisfare i ducati centodieci dovuti a D. Vincenzo Bruno, era appunto di siffatta indole. In fatti qual fu mai la idea principale, e la molla motrice di quel contratto, che s' immaginò di conchiudere con D. Rocco Corrado? I venditori temendo, che scorrendo il periodo dell' anno, non rimanesse il fondo in mano di D. Vincenzo Bruno con tanto loro discapito, e rancore, idearono di venderlo al ridetto D. Rocco, il quale si ripromise, e si obbligò di pagare per tutto il mese di aprile allo stesso Bruno i ducati centodieci a lui dovuti, per impedire, che il fondo a lui non rimanesse. La soddisfazione adunque de' ducati centodieci convenuta nell' istrumento riguardava lo scopo principale del contratto; cioè d' impedire per lo lasso dell' anno, che il fondo restasse perpetuamente a beneficio del Bruno, e non si estinguesse a danno de' venditori ogni speranza di riaverlo. Or D. Rocco Corrado non adempì a siffatta legge. Dunque ebbero giusto, e grave motivo i nostri clienti di ricedere dal contratto, ed annullarlo, quando anche fusse stato valevole dal suo nascere. *Neque enim est*, dice il Mantica, *alia justior causa recedendi a conventione, quum si non*

(1) *Alciat. Cons.* 69. *num.* 14.

non servetur pactum, propter quod facta est conventio (1). Ma nel caso presente vi è dippiù. Imperciocchè i contraenti espressamente stabilirono la caducità, ed estinzione della vendita, quantevolte D. Rocco non avesse adempito al convenuto. Dunque per tal mancanza *tam ex ministerio juris*, che *ex facto hominis* la vendita restò risoluta ed estinta.

Per tuttociò è chiaro, che se per qualunque aspetto la vendita a favor di D. Rocco non esiste legalmente, non vi è prelazione, e la dimanda dell' avversario non ha alcuno appoggio, che la sostenga. Se egli per effetto della prelazione surrogando se alla persona di D. Rocco non potrebbe ad altro aspirare, se non che ad acquistare i dritti di D. Rocco, se costui niun dritto acquistò mai, molto meno potrebbe acquistarlo D. Vincenzo Bruno, che colla prelazione verrebbe soltanto a sostituire la persona sua a quella di D. Rocco. Questa dimostrazione non par che ammetta replica, nè opposizione ragionevole. Ella è figlia della ragione, e del buon senso, a cui sono restii soltanto coloro, che amano distinguersi in istravaganza. Ma pur l' avversario per lo vivo impegno della difesa non lascia di contradire. Seguiamo adunque le tracce delle sue idee.

Si esclude la opposta simulazione.

LA seconda opposizione dell' avversario riguarda la simulazione. Egli dice, ch' essendosi convenuto nell' istromento, che la ricompra avesse potuto esercitarsi unicamente per proprio uso, e non già a vantaggio altrui, i nostri clienti simulatamente han chiesta esercitarla, giacchè con altrui danaro, e per altrui comodo l' han-

(1) *Mantica De tacit., & ambig. convent. Tom. I. Lib. 3. Tit. 12. n. 54.*

l'hanno chiesta, A tale oggetto trascorrono innanzi a dire, che il danaro sia di D. Urbano Corrado, e che per di lui profitto voglia la ricompra eseguirsi.

Ad escludere questa idea di simulazione basterebbe l'addurre per ragion sufficiente la manifesta utilità, che ne risulta a beneficio de' venditori. La tenuità del prezzo, per cui la vendita fu eseguita a favore di D. Vincenzo Bruno, ed il vantaggio, che quindi ne riporterebbero i venditori usando della ricompra, basterebbe a darci una ragion sufficiente, plausibile, e vera della medesima. Basta sol dire, che D. Vincenzo Bruno non esitò un momento chiedendo la prelazione sulla vendita fatta a D. Rocco, offrire il prezzo di duc. 300. di quello stesso fondo, ch'egli pochi mesi prima avea comprato per 223. Come può dirsi dunque, che sia simulata la ricompra, mentre abbiamo un fatto così decisivo, che ci assicura della utilità della vendita? Niuno si presume, che trascuri i proprj vantaggi. Sicchè dove abbiamo manifesto, e provato il motivo della utilità; lungi di ricorrersi a congetture di simulazione, dobbiamo dire, che i venditori vogliano usare del dritto della ricompra, perchè torna a loro vantaggio usarne, e perchè la trovano confacente a' loro interessi. Qual molla cotanto efficace, e spingente pel cuore umano, quanto quella del proprio vantaggio? E se noi troviamo questa molla nel caso attuale, non dobbiamo ricorrere ad azzardati argomenti di simulazione, e di frode. *Præsumptio delicti semper est evitanda* (1) è la regola del nostro dritto, e ciò deve valere specialmente allorchè a fronte di un motivo ragionevole, e provato, che addita l'innocenza dell'atto, vogliamo ricorrere a fallaci, e vane congetture.

Con-

(1) *L. marito* 51. *D. pro socio*, *Faber in Cod. suo lib. IV. Tit: XXVIII. defin. IX. num.* 7.

Consuona al nostro proposito ciò che scrivono comunemente i dottori, cioè che laddove siavi un giusto, e ragionevole motivo di evidente utilità, che possa determinare alcuno all' esercizio del proprio dritto, non lice a noi immaginare, ed ammettere veruna presunzione di simulazione, e di frode. Imperciocchè niente di più regolare, e plausibile, che alcuno nel valersi del proprio dritto, si prefigga un fine utile, e vantaggioso, e dove questa utilità vi sia, perchè andar fantasticando frode, e simulazione? Così ragiona Palma il giovine (1), e la ruota romana a tal modo decise presso il Corradini: *Stante causa utili, & justa in exercitio proprii juris nusquam quis præsumitur simulate, aut fraudolenter agere* (2). Eccoci pertanto al caso. E' sicura, ed indubitata la plusvalenza del fondo. L' avversario stesso non ci lascia luogo a dubitarne, avendo con tanta facilità esibito a pagar trecento, quel che pochi mesi prima avea comprato per 223. Ma oltre a tal considerazione, che ci somministra la più limpida, e sicura idea dell' evidente vantaggio, che si riporta dall' esercizio della ricompra, vi concorre eziandio la circostanza, ch' egli trattasi di ricomprare un fondo provvenuto da' maggiori, a cui naturalmente si contrae un certo attaccamento, ed affezione. Trattasi di un fondo vicino, e quasichè contiguo all' abitazione de' nostri clienti, che forma oltre al vantaggio della rendita, un oggetto di delizia, e di amenità per essi. Quali più giusti motivi si possono desiderare ad indurre un uomo sensato al riacquisto del suo? Niente di più dolce per un uomo, che abbia avuto un cuore sensibile, che il continuare nel possesso de' poderi derivati da proprj maggiori, che ci sogliono risvegliare la piacevole rimem-

(1) *Palma nepos alleg.* 74. *n.* 53.
(2) *Decis.* 32. *n.* 24.

membranza di persone care, e che con dolci vincoli ci appartenevano un tempo, da cui riconosciamo la esistenza, l'educazion, la fortuna. Sensatamente Plinio il giovine. *Me prædia materna parum commode tractant, delectant tamen ut materna* (1). Niente al contrario di più luttuoso che il vedere trasferite in mano di estranei le antiche case, o i poderi derivati da' nostri avoli. Così al proposito con nativi sentimenti diceva l'Imperador Costantino. *Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua majorum imagines, aut non videre fixas, aut revulsas videre, satis lugubre est* (2).

In somma quando altro non vi fusse, i nostri clienti riportano dalla ricompra il vantaggio di evitare il perenne dispiacere di vedere ogni giorno a canto alla propria abitazione un estraneo godere per picciola somma un fondo tanto pregevole, retaggio de' maggiori, e tanto delizioso, ed ameno che nulla più? *En utilis & justa causa reemendi*. Cosa potrebbe desiderarsi di meglio per giustificare all'occhio del Tribunale la condotta de' nostri clienti, ed a persuaderlo, che *prudens consilium inierunt* chiedendo la ricompra? Perchè dunque vogliamo ricorrere ad azzardate congetture di simulazione, e di frode a fronte di motivi così plausibili, e giusti di utilità, e di prudente economia, che suggeriscono a' nostri clienti la ricompra?

Inoltre osservano gli scrittori, che laddove concorrono presunzioni a prò della simulazione, e concorrono eziandio presunzioni, ed argomenti diretti ad escluderla, prevalgono quelle, che favoriscono l'innocenza dell'atto, giacchè vince sempre la favorevole idea, che ognuno, il quale opera si prefigga un fine dritto, giusto, e ragio-

(1) *Plin. Epist. x. ad Valerian.*
(2) *L. 22. §. nec vero Cod. de administr. tut.*

gionevole, fino chè non costi del contrario. E' una regola, di cui sulle idee del Deciano, e del Cefalo, ci ammonisce il Cardinal Tusco. *Item præsumptiones si extant pro non simulatione actus, illæ prævalent in dubio* (1).

Ma è lepido, e grazioso l'udire in che modo l'avversario si è studiato colle sue pruove consolidare la fantastica idea della simulazione. Alcuni testimonj da lui prodotti depongono aver inteso dire, che i duc. 110. del deposito fatto da' nostri clienti erano di D. Urbano Corrado, o per dir meglio del di lui figlio D. Rocco, il quale soggiornando in Napoli avea messi a profitto i suoi talenti con molti lucri, ed emolumenti. Altri dicono averlo saputo per bocca dello stesso D. Vincenzo Bruno, ed altri finalmente attestano averlo inteso raccontare nella pubblica piazza discorrendosi dei fatti del paese dalla gente, che abbondando di ozio, e di vizj, si occupa in giudicare a suo talento de' fatti delle persone oneste.

Bella e graziosa pruova. Chi testifica per detto altrui, niente afferma, che vaglia legalmente. Chi attesta un fatto, perchè in un caffè, o in piazza molti così pensavano, e dicevano, si rende certamente poco idoneo testimone. In questi luoghi sono uditi con plauso, coloro, che hanno l'abominevol talento di spargere un'aria di ridicolo, o dare una tinta nera e maligna alle più candide ed innocenti azioni (2). Oh quanti di costoro amano spacciare frizzanti concetti, o azzardare giudizj su' fatti altrui, per acquistar vanto di bell'ingegni! Oh quanti giungono a distinguersi in ciò, e vi riescono mirabilmente! Or se tutte le dicerie, che da gente oziosa, ed inetta si spargon ne' caffè, si avessero in conto di vere; se tutte le congetture, che da persone che vanno indagando i fat-

(1) *Card. Thusc. voc. Simulat.*
(2) *Maledicta pronis auribus arripiuntur.* Tacit.

i fatti altrui, e ne giudicano a lor modo, e ne formano soggetto di conversazione, si avessero per fatti sicuri, e somministrassero peso alla pruova, il criterio morale sarebbe finito, ed estinto. Tutte le imposture, e le più bizzarre, e spiritose invenzioni prenderebbero il luogo della verità, e facilmente si troverebbe chi dasse per vero, che da Parigi si può giugnere in Napoli in quattro giorni. Fa pertanto veramente sorpresa il vedere, in che modo l' avversario abbia voluto dare aria di plausibilità al suo assunto con questa sorte di pruove, che un magistrato savio, e prudente dee onninamente rigettare.

Si fa gran caso, e si mena molta pompa dall' avversario sul detto di Notar Francesco Guida il quale afferma essere stato una volta chiamato da D. Lucia Corrado per formare una procura sul modello di un borro inviato da Napoli da D. Urbano Corrado per litigare con D. Vincenzo Bruno (1) Quanta inverisimiglianza contenga, ed affettazione ciò che dice il notaro, ognun lo intende. Qual necessità vi era di mandar da Napoli il borro di una procura *ad lites*? Lagonegro è una città, che abbonda a dovizia di professori legali, e notari, e di gente culta in ogni ramo di letteratura. Ha una popolazione di cinque mila persone. Vi è un Governadore regio, che regge giustizia con una corte molto cospicua; Quanto dunque è ridicolo il supporre, che per formarsi una proccura *ad lites* semplicissima, di cui ogni giovine di notaro sa a memoria la formola, doveasi da Napoli far venire il borro! A ciò si aggiugne, che la testimonianza del notaro su di ciò è unica, e singolare, ed ognun sa, che tali testimonianze, che esibiscono fatti singolari, benchè fossero mille, vagliono per la pruova, quanto un zero. Così opportu-

na-

(1) *Fol. 68. a t.*

namente il Fabro : *vulgatum est testes singulares non probare, quia cum non sint contestes, non possunt jungi, ut numerum faciant, ideoque non plus probant mille, quam unus, imo minus, quoniam alter alterius fidem debilitat* (1).

Di tal tempera dee riputarsi la deposizione di D. Giuseppe Consoli, il quale depone avere un giorno inteso dire da D. Marcantonio Corrado, ch' egli concorreva a dare la vigna piuttosto al Sacerdote D. Rocco Corrado di lui cugino, e al di lui padre D. Urbano, che a D. Vincenzo Bruno, perchè da quelli potea sperare, che ritornasse in sue mani per non aver D. Urbano altri figli maschi (2). Questo pur è un de' testimonj che asserisce un fatto singolare, che non ha coincidenza col detto degli altri. Ed è inoltre da riflettere, che cotesto testimonio non individua in qual tempo ciò avesse inteso dire da D. Marcantonio, giacchè se ciò fusse stato nel tempo in cui si fece l'istromento con D. Rocco, la cosa sarebbe stata naturalissima, ma come tal vendita non ebbe effetto, i nostri clienti si rivolsero a ricomprare il fondo per essi, perchè D. Rocco non eseguì quel che avea promesso.

Non è da aver conto altresì di ciò che affermano altri testimonj prodotti dall'avversario, i quali dicono essere stati chiamati da D. Lucia Corrado, perchè avessero distolto il fratello D. Marcantonio dalla lite intrapresa per ricomprare la vigna di Bruno, sul motivo che non si potea mancare alla prelazione accordata nell' istromento, e moltopiù perchè la ricompra non era per proprio uso, ma sì bene per D. Urbano (1). Queste testimonianze benchè pure affettate, ed inverisimili nien-

(1) *Faber in Cod. suo lib. IV. tit. 15. definit. 46.*
(2) *Fol. 74.*

niente aggiungon di peso alla pruova . Imperciocchè messo anche per vero ciò che dicono , qual remora posson fare nell'animo di un magistrato prudente le voci di una donna debole , la quale atterrita dall' idea di contendere giudiziariamente , vuol persuadere il fratello a cedere un dritto così limpido , e spedito , che nulla più ? E' da rimarcare ancora , che D. Lucia benchè intervenuta nell' istromento, niun dritto avea sul fondo , giacchè D. Marcantonio era, ed è come maschio, l' unico erede del padre morto intestato . Sicchè le voci di D. Lucia sono da aversi come emanate da persona , che non avea alcun interesse per la ricompra , e che avea solo la premura di distogliere il fratello dall' intraprendere un dispendioso litigio , sapendo di aver che fare con persona , qual' è il Bruno , ricca , potente , e pertinace, che nulla più .

Non dobbiamo brigarci del detto degli altri testimonj , i quali pure asseriscono fatti singolari , inverisimili , e vaghi , senza che uno dasse vigore al detto degli altri, e quindi niente concludono .

Ma quì ripiglia l'avversario . Com' è mai possibile , che coloro i quali pochi mesi prima eran risoluti di vendere , ed in fatti venderono a D. Rocco Corrado , dopo alcuni mesi vogliono per loro proprio uso ricomprare ? Noi rispondiamo , che i nostri clienti tanto eran risoluti , e decisi a ripigliare il fondo, che nel mese di ottobre del 1804. procurarono venderlo a D. Rocco Corrado con vantaggio di prezzo , ma indi siccome tal vendita non ebbe effetto , nè potè averne veruno ; han procurato ricomprarlo dalle mani di D. Vincenzo Bruno , avendo avuto altra maniera come restituire a lui quella parte di prezzo , che loro era stata pagata . Ma come mai i nostri clienti son divenuti in un tratto comodi , ed agia-

(1) *Fol.* 64. & 73.

agiati a segno da potere riunire questa summa? Impertinente dimanda. Le circostanze de' tempi cambiano, e quel che sembra malagevole, e difficile oggi, potrà dopo un mese sembrar comodo, e facile, offerendosi quelle opportunità, che prima non vi erano. Ma sia che questo denaro lo abbiano i nostri clienti preso in prestito da amici, sia che loro sia riuscito rammassarlo col risparmio delle proprie rendite, sia stato un tratto di ridente ed amica fortuna, sia stato pur qualunque altro il modo onde sono riusciti a fare il deposito, non deve D. Vincenzo Bruno andarlo indagando per impedire l'esercizio di un dritto, che i venditori espressamente si riserbarono. Egli è ancora da rimarcarsi, che D. Vincenzo Bruno nell'atto della compra non pagò a conto del prezzo, che soli docati 110. e questi soli devonsi oggi restituire. Sicchè non deve sembrare tanto malagevole all'avversario, che i nostri clienti avessero potato riunire tal denaro. Essi non sono certamente così avviliti dalla fortuna, che doveva esser loro impossibile trovar l'opportunità di riunire questa summa, che non deve finalmente cotanto sgomentare chicchesia. Se l'esercizio della ricompra, secondocchè abbiam dimostrato, è suggerito dalle sagge vedute di una lodevole e prudente economia, se un evidente vantaggio il consiglierebbe ad ogni uomo, che valuta i proprj interessi, se tante giuste cause combinate insieme muoverebbero ogni uom prudente a farne l'acquisto, è una temerità senza pari andar escogitando idee di frode, e di simulazione, sol per dare un ingiusto profitto all'avversario, che a torto o a diritto vuol ritenere la robba altrui.

CON-

CONCHIUSIONE

SEmbra che la dimostrazione fatta della ragione de' nostri clienti sia compiuta, e forse al di là del bisogno. L'esercizio della ricompra figlia di un patto limpido e solenne, è protetto da una chiara giurisprudenza. Le opposizioni dell'avversario non hanno alcun sostegno di realità; le idee di simulazione e di frode sono intruse a disagio, anzi si ravvisano estranee, ed importune, e noi facendone un serio esame l'abbiam dimostrate fievoli, e vacillanti. I nostri clienti adunque sperano con fiducia, che la giustizia del Tribunale loro faccia finalmente riavere quel fondo retaggio de' loro maggiori, di cui un momento di stimolante necessità indusseli a disfarsi nella sicura speranza di riaverlo ben tosto. La G. C. facendo uso della solita sua rischiarata ed imparziale giustizia, non mancherà di condannare D. Vincenzo Bruno a restituire il fondo insiem co' frutti, ed a rifare a' nostri clienti le spese di un giudizio, che per mero genio di contendere si è finora da lui sostenuto.

Casa li 30. giugno 1806.

Benedetto Breglia;
Domenico Criteni.

Die 7. Julii 1806.
Imprimatur LETIZIA;

VA1
1547097